



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **31/2019** promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. STRULLATO ARTURO, con elezione di domicilio in VIA MONTANARA E CURTATONE 99 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. STRULLATO ARTURO

PARTE RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIALE FIUME 3/5 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. S. [REDACTED]

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 22.01.2019 [REDACTED] ha esposto:

- 1) di essere stata assunta, in data 11.09.2006, dalla [REDACTED], con contratto di lavoro, dapprima, a tempo determinato e, successivamente, dal 12.09.2007, a tempo indeterminato e a tempo parziale verticale ciclico, con inquadramento nel sesto livello CCNL Pubblici Esercizi e con la mansione di addetta al servizio mensa;
- 2) di avere seguito un orario lavorativo dapprima di 15 ore e poi di 25 ore a settimana, con interruzione delle prestazioni lavorative nel periodo estivo (salvi alcuni periodi in cui svolgeva la sua attività anche durante le vacanze estive), e di non avere maturato, per i periodi di sospensione della prestazione lavorativa, l'anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione, come emerge dall'estratto contributivo allegato al ricorso.

Pertanto, deducendo il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità contributiva anche con riferimento ai periodi di interruzione della prestazione lavorativa, a fronte di un rapporto di lavoro articolato in base ad un orario di lavoro *part time* verticale ciclico, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: *“Accertare e dichiarare, per i motivi e le causali sopra esposte, il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva nei periodi non lavorati in conseguenza del suo rapporto*

di lavoro part-time ciclico e, conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva di 52 settimane, o del diverso e minor numero di settimane ritenuto di giustizia, per ogni anno in cui ha lavorato in regime di part-time verticale ciclico; - conseguentemente, condannare l'INPS, in persona del direttore pro tempore, al riconoscimento delle settimane di retribuzione mancanti e ad emettere nuovo estratto contributivo contenente le settimane accertate come utili ai fini dell'anzianità assicurativa. In ogni caso: Competenze professionali del presente giudizio interamente rifiute, oltre IVA e CPA come per legge”.

Si è costituito in giudizio INPS, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato, atteso che, ai fini del computo dell'anzianità contributiva dei lavoratori con orario di lavoro *part-time* verticale ciclico, devono essere considerati soltanto i periodi in cui c'è stato un effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, con corresponsione della retribuzione e versamento della relativa contribuzione previdenziale, ex art. 7 L. 638/1983.

La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

La questione giuridica controversa nel presente giudizio (risultando, al contrario, non contestate le circostanze di fatto esposte in ricorso) attiene alla computabilità (o meno), ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, dei periodi non lavorati, con riferimento a lavoratori che seguono un orario di lavoro *part time* verticale ciclico.

A tal proposito, secondo un condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (ampiamente richiamato in ricorso), in tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del D.L. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla L. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario di lavoro *part-time* verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8565 del 29/04/2016, Rv. 639588 - 01).

Nello stesso senso, si veda Cass. S.L. sent. n. 16677/2017, secondo la quale: “*questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di anzianità contributiva utile per il conseguimento di prestazioni previdenziali da parte di lavoratori part-time, il tenore letterale del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 4 (conv. con L. n. 389 del 1989), e la sua riproposizione in termini immutati nel D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 9, escludono, con la puntuale indicazione che l'ambito disciplinato attiene alla*

"retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo per i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale", la possibile estensione, in via interpretativa, del meccanismo adeguativo ivi previsto all'ipotesi, del tutto diversa e disciplinata dal D.L. n. 463 del 1983, art. 7 (conv. con L. n. 638 del 1983), del sistema di calcolo dell'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale nel settore del lavoro a tempo parziale, la cui legittimità costituzionale è stata valutata positivamente da Corte Cost. n. 36 del 2012 sul rilievo che non è configurabile un criterio di calcolo costituzionalmente obbligato dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale (v. in termini Cass. n. 9039 del 2012). 6. Ha però precisato questa Corte, sempre con riferimento ai lavoratori part-time, che la questione del minimale contributivo (e in generale quella del numero dei contributi settimanali da accreditare ai dipendenti) è questione distinta dall'anzianità previdenziale tout court e dunque dalla relativa durata, anche ai fini previdenziali, dell'attività lavorativa, che peraltro il nostro ordinamento svincola in più occasioni dall'effettiva prestazione lavorativa ed anche dalla misura dei contributi versati (Cass. nn. 23948 del 2015 e 8565 del 2016): a venire in rilievo, infatti, non è già la questione relativa al numero dei contributi da accreditare al lavoratore in regime di part-time, ma la possibilità che essi, quale che ne sia l'ammontare determinato D.L. n. 463 del 1983, ex art. 7, siano riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, ancorchè siano stati versati in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso. 7. Tale ultima questione, già decisa da Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 sulla scorta di CGUE, 10.6.2010, C-395-396/08, Bruno et al., appare in realtà risolvibile - e va risolta - sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale. Il canone secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce infatti una logica conseguenza del principio per cui, nel contratto a tempo parziale verticale, il rapporto di lavoro perdura anche nei periodi di sosta (cfr. in termini Corte Cost. n. 121 del 2006): prova ne sia che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività nè l'indennità di disoccupazione (Cass. S.U. n. 1732 del 2003), nè l'indennità di malattia (Cass. n. 12087 del 2003), essendo quest'ultima correlata ad una perdita di retribuzione che, nel periodo di inattività, non è dovuta per definizione. In altri termini, se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (così ancora Corte Cost. n. 121 del 2006, cit.), non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare il cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11 (secondo il quale, com'è noto, ai fini della

determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto"), nel senso di ritenere che l'ammontare dei contributi cit. D.L. n. 463 del 1983, determinato ex art. 7, debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva. E non v'ha dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost., comma 1, dal momento che, pur potendo concedersi che l'esclusione delle indennità di carattere previdenziale potesse in passato parzialmente giustificarsi in ragione della volontarietà della scelta del tempo parziale e della consequenziale impossibilità di considerare i periodi di pausa come disoccupazione involontaria (così Cass. S.U. n. 1732 del 2003, cit., sulla scorta del D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 1: ma appunto parzialmente, visto che la medesima volontarietà della scelta del tempo parziale non aveva impedito a Corte Cost. n. 160 del 1974 di dichiarare l'illegittimità costituzionale del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 76, che negava l'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali), l'assenza di tutela previdenziale trova in realtà ben più solido fondamento oggettivo nella natura continuativa del rapporto instaurato inter partes, ciò che adesso risulta confermato dalla sopravvenuta abrogazione della possibilità (già prevista dal cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5) che il lavoratore a tempo parziale si iscriva nelle liste di collocamento durante i periodi di pausa della prestazione (cfr., D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 11, lett. a). 8. In questo quadro, reputa il Collegio che il richiamo alla giurisprudenza comunitaria da parte di Cass. nn. 23948 e 24647 del 2015 e 8565 del 2016 debba intendersi non già nel senso di considerare la materia de qua direttamente assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva n. 97/81/CE (chè anzi la Corte di Giustizia non manca di chiarire che quest'ultima concerne esclusivamente "le pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro, ad esclusione delle pensioni legali di previdenza sociale": cfr. CGUE, 10.6.2010, Bruno et al., p. 42), bensì nel senso di ricavare (anche) dalla disciplina comunitaria una conferma di quel principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo pieno e a tempo parziale che, come s'è visto supra, risulta già immanente nell'ordinamento interno ai fini previdenziali".

Si veda, ancora, Cass. ord. n. 8772/2018, che ha confermato la sussistenza del diritto dei lavoratori, in regime di *part time* verticale ciclico, all'inclusione nell'anzianità contributiva anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla sola misura della pensione e non anche sulla durata del rapporto di lavoro.

Dall'adesione al predetto orientamento discende l'accoglimento del ricorso ed il conseguente accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva per i periodi non lavorati, in conseguenza dell'instaurazione del rapporto di lavoro con orario *part time* verticale ciclico, nella misura di legge (con calcolo, in concreto, da demandarsi all'Istituto resistente).

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

Spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza di INPS e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 37/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità contributiva per i periodi non lavorati, con riferimento al rapporto di lavoro con orario *part time* verticale ciclico, nella misura di legge;
- condanna INPS al pagamento delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.775,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Sentenza resa *ex art.* 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Mantova, 25 ottobre 2019

Il Giudice
dott.ssa Silvia Fraccalvieri

